



Procedura interna Whistleblowing

Dicembre 2023

Redatta	Area Affari Legislativi e Regionali, Diritto d'Impresa
Verificata	Area Attività Operative/Funzione Risorse Umane
Approvata	Direzione Generale
Emessa	Area Attività Operative/Funzione Risorse Umane

Prima emissione	1° febbraio 2023
Aggiornamento	13 dicembre 2023

Indice

1.	Riferimenti	4
2.	Termini e validità	4
3.	Aggiornamento della procedura	4
4.	Scopo della procedura	5
5.	Definizioni.....	6
6.	Ambito di applicazione soggettivo	7
7.	Ambito di applicazione oggettivo.....	7
8.	Procedura di gestione delle segnalazioni.....	9
a.	Gestore della segnalazione	9
b.	Canali e modalità per effettuare la segnalazione	9
c.	Esame e valutazione delle segnalazioni	11
d.	Provvedimenti decisionali collegati alla Segnalazione.....	15
e.	Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni.....	15
9.	Tutele del segnalante e dei soggetti a esso assimilati.....	16
10.	Tutele del Segnalato	19
11.	Reportistica.....	19
12.	Allegati.....	20

1. Riferimenti

Riferimenti interni

- Codice di Comportamento;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ex D. Lgs. n. 231/2001);
- Regolamento del personale.

I documenti di cui sopra sono disponibili sulla Intranet nella sezione "Documenti".

Riferimenti normativi

Normativa vigente in materia.

2. Termini e validità

La presente procedura ha decorrenza dalla data di emissione indicata a pagina 2. Ogni eventuale successivo aggiornamento della procedura annulla e sostituisce tutte le versioni emesse precedentemente.

La procedura in oggetto è redatta in coerenza con i principi e i protocolli di prevenzione espressi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001.

La presente procedura trova applicazione anche all'interno delle Società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di Confindustria che l'abbiano formalmente recepita, adeguandola ove necessario.

3. Aggiornamento della procedura

L'aggiornamento della presente Procedura è affidato all'Area Affari Legislativi e Regionali, Diritto d'impresa e deve avvenire, tra gli altri, nei casi di:

- modifiche normative che abbiano impatto sulle attività descritte nella presente procedura;
- cambiamenti organizzativi tali da determinare una modifica nell'attribuzione delle responsabilità previste;

- modifica dei processi e delle relative modalità nell'ambito dell'operatività di Confindustria e/o delle Società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento;
- introduzione di nuovi strumenti, anche tecnologici, che modifichino le modalità operative previste nella procedura.

4. Scopo della procedura

La scopo della presente procedura è definire un sistema volto a permettere la segnalazione, all'interno di Confindustria, di fenomeni illeciti, atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme di cui al D.lgs n. 231/2001, delle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ex D. Lgs. n. 231/2001) di Confindustria, nonché del diritto dell'Unione europea nei settori individuati dalla Direttiva UE 1937/2019 e dal D.lgs n. 24/2023 di suo recepimento.

La presente procedura è stata altresì predisposta tenendo conto delle Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, adottate dall'Anac il 12 luglio 2023, del Parere del Garante privacy 6 luglio 2023, n. 304 e della Guida operativa di Confindustria, di ottobre 2023.

La presente Procedura disciplina le modalità di segnalazione di tali violazioni commesse all'interno di Confindustria che possano determinare, in modo diretto o indiretto, un danno all'integrità dell'ente. In particolare, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione per la segnalazione;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;
- le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la presente Procedura è tesa a:

- assicurare per la segnalazione canali specifici, indipendenti e autonomi;
- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie collegate alla segnalazione.

Nell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato A) alla presente Procedura, sono contenute le informazioni generali sul trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di gestione di una Segnalazione.

5. Definizioni

Segnalazione whistleblowing: comunicazione, scritta o orale, effettuata, tramite i canali messi a disposizione da Confindustria, da un segnalante avente a oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno di Confindustria, riferibili a violazioni del D. lgs. n. 231/2001, del modello 231 di organizzazione e gestione di Confindustria, nonché del diritto dell'UE, in relazione agli atti previsti dalla Direttiva UE 1937/2019 e dal D.lgs n. 24/2023;

Segnalazione ordinaria: comunicazione avente a oggetto violazioni rilevanti ai sensi della disciplina whistleblowing ma non contenente i dati identificativi del soggetto segnalante oppure comunicazione contenente l'indicazione dei dati identificativi del soggetto segnalante ma avente a oggetto violazioni non rientranti nel campo oggettivo di applicazione della disciplina whistleblowing;

Segnalazione in malafede: segnalazione inviata allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio. Confindustria garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede censurando simili condotte e informando che tali segnalazioni sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

Segnalante: persona fisica che può effettuare una segnalazione nel contesto lavorativo di Confindustria.

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Comitato Whistleblowing: comitato cui è affidata la gestione delle segnalazioni.

6. Ambito di applicazione soggettivo

In linea con la normativa, ai sensi della presente procedura, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni, i cd. segnalanti, sono i seguenti:

- tutti i dipendenti di Confindustria. La procedura si applica anche ai soggetti segnalanti le cui segnalazioni riguardino violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato purché acquisite durante il suo svolgimento, nonché a coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione, ovvero in altre fasi precontrattuali, nonché nel periodo di prova;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività per Confindustria;
- i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori, anche in distacco, o collaboratori che svolgono la propria attività per Confindustria fornendo servizi in favore di terzi;
- coloro che prestano la propria attività sotto la supervisione o la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori di Confindustria.;
- i membri del Comitato di Presidenza, dei Collegio dei Probiviri, dei Revisori contabili e dell'Organismo di vigilanza 231 di Confindustria.

7. Ambito di applicazione oggettivo

Le segnalazioni whistleblowing possono avere a oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'integrità di Confindustria, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito di tale contesto lavorativo.

In particolare, le segnalazioni possono riguardare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione di Confindustria;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. lgs n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

8. Procedura di gestione delle segnalazioni

Confindustria definisce di seguito un sistema di segnalazione delle violazioni e i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale, con particolare riferimento a: i canali e le modalità per effettuare le segnalazioni, le attività per la gestione delle segnalazioni, le tutele per il segnalante e il segnalato, la reportistica.

a. Gestore della segnalazione

L'attività di gestione della segnalazione è affidata al Comitato Whistleblowing (di seguito, anche "Comitato") composto da: i) un componente, formalmente designato, dell'Organismo di vigilanza 231 di Confindustria (di seguito, anche "OdV"), che assume la carica di Presidente del Comitato; ii) il Direttore dell'Area Affari Legislativi e Regionali, Diritto d'impresa di Confindustria; iii) il Direttore dell'Area Attività Operative di Confindustria.

b. Canali e modalità per effettuare la segnalazione

Uno dei soggetti di cui al precedente paragrafo 6, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 7, ha la possibilità di effettuare una segnalazione al Presidente del Comitato Whistleblowing di Confindustria, utilizzando i canali di seguito riportati, nelle more dell'implementazione di una piattaforma informatica:

1. tramite posta ordinaria da inviare al seguente indirizzo: Corso di Porta Nuova, 46 - 20121 Milano, Studio Tax e Legal, all'attenzione dell'Avv. Emiliano Nitti.

A tal fine e considerando le garanzie la riservatezza imposte dalla normativa di riferimento, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e all'indicazione di un indirizzo presso il quale intende ricevere le successive comunicazioni; la seconda con la segnalazione e copia di eventuali documenti a supporto. Le due buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno l'indicazione del destinatario e la dicitura "riservata al Comitato whistleblowing".

Qualora la segnalazione riguardi il Presidente del Comitato, in qualità di segnalato, persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, il segnalante può effettuare la segnalazione a

uno degli altri due membri del Comitato, con le medesime modalità già indicate. In tal caso, la posta andrà trasmessa a uno dei seguenti indirizzi:

- per il Direttore dell'Area Affari Legislativi e Regionali, Diritto d'impresa, a: Confindustria, Viale dell'Astronomia, 30, 00144 Roma, Segreteria Area Affari Legislativi e Regionali, Diritto d'impresa, all'attenzione del Direttore dell'Area Affari Legislativi e Regionali, Diritto d'impresa;
- per il Direttore dell'Area Attività Operative, a: Confindustria, Viale dell'Astronomia, 30, 00144 Roma, Segreteria Area Attività Operative, all'attenzione del Direttore dell'Area Attività Operative.

2. tramite il sistema di messaggistica vocale implementato da Confindustria, contattando il seguente numero: 06 40071046. Dopo la registrazione del messaggio in segreteria, il sistema invierà un avviso direttamente al Presidente del Comitato Whistleblowing che potrà ascoltare la segnalazione accedendo all'area riservata mediante specifiche credenziali a lui riservate.

In ogni caso, il segnalante, che ne faccia richiesta tramite uno dei canali sopra indicati, avrà diritto a un incontro diretto con il Presidente del Comitato o, nel caso di conflitto d'interessi, con uno o entrambi gli altri membri del Comitato, che sarà fissato entro un tempo ragionevole successivo alla richiesta. L'incontro sarà oggetto di registrazione, previo consenso del segnalante.

Quanto al contenuto della segnalazione, il segnalante deve fornire, in modo chiaro e completo, tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione, indicando:

- i propri dati identificativi, nonché un recapito al quale comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- le generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Per poter garantire un'efficace e tempestiva gestione della presente procedura, la facoltà di presentare segnalazioni è sospesa per la durata delle chiusure aziendali collettive e per tutto il mese di agosto.

Le segnalazioni devono riportare solo i dati personali (riferiti, quindi, a una persona fisica identificata o identificabile) strettamente e obiettivamente necessari a verificarne la fondatezza e a garantirne la gestione. Qualora le segnalazioni contengano dati personali di assoluta e palese irrilevanza per la relativa gestione, Confindustria provvederà a cancellarli prontamente.

Esame e valutazione delle segnalazioni

Ricezione della segnalazione

Il membro del Comitato che riceve la segnalazione deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione stessa, trasmettendolo al recapito indicato dal segnalante.

Tale riscontro non implica per il Comitato alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

In assenza dell'indicazione dei dati identificativi del segnalante (segnalazione anonima) o del suo recapito per ricevere le comunicazioni successive, la segnalazione non sarà considerata e trattata come segnalazione whistleblowing e il Comitato potrà riservarsi di prenderla ugualmente in considerazione, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove le informazioni siano precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere adeguatamente tracciate e archiviate.

Inoltre, nel caso di segnalazioni anonime, le misure di protezione a tutela del segnalante (vd. cap. 10) si applicano solo se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

Qualora la segnalazione whistleblowing pervenga, per errore, a un destinatario diverso dai membri del Comitato, il ricevente dovrà trasmetterla, con divieto di aprire la busta, al Presidente del Comitato o al diverso membro indicato come destinatario, entro 7 giorni.

Il Presidente del Comitato, che riceva la segnalazione, verifica anzitutto che il segnalante, il segnalato o altra persona coinvolta o menzionata nella segnalazione non sia uno degli altri componenti del Comitato e, in caso positivo, non coinvolge tale soggetto nelle successive attività di istruttoria relative alla segnalazione. In caso contrario, il Presidente condivide la segnalazione con gli altri membri del Comitato per l'avvio dell'istruttoria.

Verifica della procedibilità della segnalazione

Terminata la fase della ricezione, il Comitato verifica la procedibilità della segnalazione e, quindi, la sussistenza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi.

Nello specifico, dovrà accertare che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa non sarà considerata e trattata come segnalazione whistleblowing e il Comitato potrà archivarla oppure, qualora le informazioni siano precise, concordanti e adeguatamente circostanziate, riservarsi di prenderla ugualmente in considerazione, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato.

In tal caso, il Comitato comunicherà al segnalante che la segnalazione è improcedibile ai sensi della disciplina whistleblowing e che la stessa verrà archiviata ovvero analizzata come segnalazione ordinaria.

Verifica dell'ammissibilità della segnalazione

Accertata la procedibilità della segnalazione, il Comitato ne verifica l'ammissibilità.

A tal fine, nella segnalazione dovranno risultare chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali, nonché, ove possibile, le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico, tali da non consentirne la comprensione;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Al Comitato è attribuita la facoltà di richiedere al segnalante integrazioni alla segnalazione, ai fini della valutazione di ammissibilità.

Nel caso in cui la segnalazione risulti inammissibile, il Comitato procede all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto e dandone comunicazione al segnalante.

Istruttoria sulla segnalazione

Verificata anche l'ammissibilità della segnalazione, il Comitato avvia l'attività istruttoria volta ad accertarne la fondatezza, provvedendovi nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza ed effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano utilmente riferire sui fatti segnalati, la raccolta di documentazione e/o di informazioni.

Inoltre, il Comitato verifica se l'oggetto della segnalazione abbia attinenza con le tematiche ex D. lgs. n. 231/2001 e, in caso positivo, coinvolge l'OdV ai fini dell'istruttoria, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Nello svolgimento dell'istruttoria, il Comitato può richiedere al segnalante informazioni e/o documenti ulteriori che risultino necessari per le verifiche. Con riferimento ai dati personali (riferiti, quindi, a una persona fisica identificata o identificabile), il Comitato si limiterà a raccogliere esclusivamente quelli manifestamente utili al trattamento della specifica segnalazione.

Al riguardo, il Comitato chiederà al segnalante di indicare espressamente l'esistenza e l'identità di altri soggetti che, in base alla normativa di riferimento, sono destinatari delle medesime tutele previste per il whistleblowing. In particolare, si tratta di:

- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel suo medesimo contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente. In linea con le Linee Guida Anac, tali soggetti sono coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante e hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante;
- enti presso i quali il segnalante lavora.

Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria, il Comitato:

- analizza la segnalazione e la documentazione allegata;
- valuta le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi vigenti, al fine di stabilire in modo oggettivo la fondatezza o meno della segnalazione (es. richiesta di approfondimenti, intervento di audit o di fraud investigation, audizione del segnalante, e/o di terzi informati sui fatti);
- identifica le funzioni competenti da coinvolgere per lo svolgimento delle verifiche;
- richiede, ove necessario, il supporto di specialisti esterni per gli approfondimenti che non possono essere svolti in ambito interno, chiedendo la preventiva autorizzazione per il sostenimento dei relativi oneri finanziari;

All'esito dell'attività istruttoria, il Comitato predispone una relazione sulla segnalazione, sulle attività compiute e sulle relative risultanze in termini di fondatezza e la trasmette, per gli eventuali conseguenti provvedimenti decisionali, al Presidente / Direttore Generale di Confindustria, in ragione della rispettiva competenza e alla funzione Risorse Umane di Confindustria.

Qualora invece il Comitato accerti che la segnalazione non è fondata, procede alla sua archiviazione, dandone comunicazione al segnalante.

Riscontro al segnalante

Il Comitato, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, fornisce un riscontro al segnalante in merito all'attività svolta.

In particolare, il Comitato può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni (improcedibilità, inammissibilità, infondatezza);
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti.

Qualora, alla scadenza dei tre mesi, l'attività istruttoria non sia ancora conclusa, il Comitato comunicherà al segnalante l'attività svolta fino a quel momento e, ove possibile, quella che intende ancora espletare. Successivamente, il Comitato comunicherà al segnalante il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

c. Provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione

I provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione, individuati in coerenza con il Sistema Disciplinare e con il Regolamento interno di Confindustria, sono rimessi, in ragione della rispettiva competenza, al Presidente/ Direttore Generale di Confindustria, eventualmente con il supporto della funzione Risorse Umane.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, il Comitato ne dà evidenza agli organi competenti assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di utilizzo abusivo della presente Procedura, sono fonte di responsabilità, anche disciplinare, in particolar modo qualora venga accertata l'infondatezza di quanto segnalato e la strumentale o volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge.

d. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del procedimento, è cura del Comitato, assicurare:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;

La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e alle relative attività di verifica, in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza / riservatezza e nel rispetto delle tempistiche di conservazione applicabili ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'Allegato A) alla presente procedura.

9. Tutele del segnalante e dei soggetti a esso assimilati

Confindustria, in linea con la normativa di riferimento, assicura al segnalante le misure di tutela previste nel presente paragrafo in termini di: riservatezza, divieto di atti ritorsivi e limitazioni della responsabilità.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

In primo luogo, Confindustria assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

La riservatezza è garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale (messaggistica vocale, incontro diretto).

La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori e agli altri soggetti, tra quelli indicati nella normativa di riferimento, con cui il segnalante ha un particolare rapporto e che ha indicato al Comitato (persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, enti di proprietà o nei quali il segnalante lavora).

Confindustria garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare attivato da Confindustria contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito

disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, verrà dato preventivo avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà dell'ente di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nella procedura è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. In particolare, si segnala che il D.lgs. n. 24/2023 prevede che ANAC applichi una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro, alla persona fisica che abbia violato l'obbligo di riservatezza. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali.

Inoltre, ai sensi della presente Procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione, per motivi collegati alla denuncia, nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati.

Per misure discriminatorie si intendono, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili e, in ogni caso, peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

Le persone segnalanti e i soggetti a esso assimilati, già richiamati nella presente procedura, possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC provvederà a informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Inoltre, si segnala che il D.lgs n. 24/2023 prevede l'applicazione da parte dell'ANAC di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che la persona

fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni. Inoltre, il D. lgs. n. 24/2023 prevede alcune limitazioni della responsabilità del segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- di rivelazione del segreto professionale;
- di rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tali limitazioni di responsabilità operano al ricorrere di due condizioni, ovvero:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione, il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione; in tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa;
- 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

Le misure di tutela previste nella presente procedura non si applicano, in linea con la normativa di riferimento e salve le ipotesi di limitazioni della responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità

giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave e al segnalante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

10. Tutele del Segnalato

Confindustria, in attuazione della normativa di riferimento, estende al segnalato le stesse garanzie di riservatezza riconosciute al segnalante, fatta salva ogni ulteriore ipotesi di legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il Comitato valuta l'opportunità e le modalità con cui informare il segnalato dell'esistenza della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza rispetto all'identità del segnalante e considerata la necessità di non pregiudicare le esigenze di accertamento.

In ogni caso, il segnalato ha diritto di essere sentito nel corso dell'istruttoria, anche producendo documentazione a supporto delle proprie osservazioni.

11. Reportistica

Il Comitato competente predispone una relazione annuale relativa alle segnalazioni ricevute, alle verifiche eventualmente svolte e ai relativi esiti, presentati in forma aggregata.

Tale relazione viene trasmessa al Direttore Generale e all'OdV di Confindustria., Inoltre, in caso di segnalazioni relative a tematiche Privacy il report viene trasmesso anche al Comitato Privacy.

12. Segnalazioni esterne all'Anac

In base alla normativa di riferimento, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è stato attivato un canale di segnalazione interna o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per la segnalazione su canale esterno si rimanda all'art. 7 D.lgs. 24/2023 e a informazioni/atti/regolamenti/circolari nel tempo pubblicati sul sito ANAC.

13. Allegati

Allegato 1 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), in questa sezione vengono fornite le informazioni in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni ricevute ai sensi della presente procedura. Tali informazioni non riguardano le segnalazioni effettuate mediante canale esterno o divulgazione pubblica.

Titolare del trattamento

Confindustria, con sede legale in Viale dell'Astronomia, 30 – 00144 Roma, e-mail: privacy@confindustria.it.

Interessati e fonte dei dati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

1. i dati del segnalante, forniti direttamente da quest'ultimo per l'invio della segnalazione;
2. i dati del segnalato, forniti dal segnalante all'interno della segnalazione e/o acquisiti nel corso delle necessarie attività istruttorie (es. terzi intervistati) e/o forniti dallo stesso segnalato eventualmente sentito durante la procedura di gestione della segnalazione;
3. i dati del facilitatore, forniti dal segnalante all'interno della segnalazione e/o forniti dallo stesso interessato durante la procedura di gestione della segnalazione;
4. i dati delle persone a diverso titolo menzionate e/o coinvolte nella procedura di gestione della segnalazione, forniti dal segnalante all'interno della segnalazione e/o acquisiti nel corso delle necessarie attività istruttorie (es. terzi intervistati) e/o forniti dallo stesso interessato durante la procedura di gestione della segnalazione.

Tipologie di dati trattati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

1. dati personali comuni, quali, ad esempio, i dati identificativi degli interessati, i dati di contatto del segnalante, i dati relativi al relativo ruolo/mansione lavorativa dell'interessato, i dati contenuti nel documento di identità del segnalante, la voce del segnalante registrata tramite il sistema di messaggistica vocale e/o durante l'incontro diretto richiesto dallo stesso;
2. categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR, quali, ad esempio, le informazioni relative a condizioni di salute dell'interessato, le opinioni politiche dell'interessato, le convinzioni religiose e l'appartenenza sindacale dell'interessato;
3. dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR.

Nell'ambito della procedura di segnalazione, saranno raccolti esclusivamente i dati personali manifestamente utili al trattamento della specifica segnalazione, pertanto, Confindustria invita a trasmettere solo i dati personali strettamente e obiettivamente necessari a verificare la fondatezza della segnalazione medesima e a garantirne la gestione. I dati personali di assoluta e palese irrilevanza per la gestione della segnalazione saranno prontamente cancellati.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per:

1. gestire le segnalazioni, svolgere le opportune attività di verifica e adottare i conseguenti provvedimenti decisionali;
2. esigenze di esercizio, difesa o accertamento dei diritti di Confindustria in relazione e/o in conseguenza alla ricezione delle segnalazioni.

La base giuridica del trattamento è costituita da:

- a) l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (obbligo di istituire un canale di segnalazione ai sensi del D. Lgs n. 24/2023); pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, dell'art. 9, par. 2, lett. b), dell'art. art. 10 e dell'art. 88 del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato;
- b) il consenso del segnalante per: i) la rivelazione della sua identità e di qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; ii) la registrazione delle segnalazioni raccolte tramite il sistema di messaggistica vocale; iii) la registrazione dell'eventuale incontro diretto richiesto dal segnalante;
- c) il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, rappresentato dal diritto di accertare, esercitare e difendere i propri diritti in ogni sede competente; pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, il trattamento non necessita del consenso dell'interessato. Il trattamento per le finalità basate sul legittimo interesse del Titolare non è obbligatorio e l'interessato può opporsi all'utilizzo dei suoi dati, salvo il caso in cui il Titolare dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati identificativi e di contatto del segnalante è necessario ai fini della presentazione e della gestione della segnalazione; un eventuale rifiuto a conferirli pregiudica la valutazione della segnalazione.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e, per le segnalazioni raccolte tramite il sistema di messaggistica vocale, anche tramite modalità informatizzate.

I dati personali saranno trattati esclusivamente dai membri del Comitato Whistleblowing, preposti alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni e appositamente autorizzati al trattamento. I membri del Comitato whistleblowing agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite da Confindustria in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e che li impegnano alla riservatezza, alla confidenzialità e alla sicurezza dei dati.

I dati personali potranno essere comunicati a strutture esterne, che svolgono per conto di Confindustria compiti di supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità di Responsabili del trattamento, cui sono state impartite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e imposti obblighi di riservatezza, confidenzialità e sicurezza dei dati.

Ove strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'istruttoria delle segnalazioni, i dati personali potranno essere comunicati a: i) il personale interno di volta in volta individuato come competente a supportare le verifiche e appositamente autorizzato al trattamento dal membro del Comitato whistleblowing preposto, che provvederà, altresì, a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e a impegnarli ad adeguati obblighi di riservatezza, confidenzialità e sicurezza dei dati; ii) soggetti esterni (es. società di consulenza) di volta in volta individuati come necessari per supportare le verifiche e appositamente designati quali Responsabili del trattamento dal membro del Comitato whistleblowing preposto, che provvederà, altresì, a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e a impegnarli ad adeguati obblighi di riservatezza, confidenzialità e sicurezza dei dati.

Per l'adempimento di obblighi di legge o per dare seguito alle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate, i dati personali potranno, altresì, essere comunicati a soggetti pubblici (es. Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, ANAC), che svolgeranno le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.

Inoltre, in caso di esigenze di esercizio, difesa o accertamento dei diritti di Confindustria in relazione e/o in conseguenza alla ricezione delle segnalazioni, i dati potranno essere comunicati a professionisti (es. avvocati, consulenti). I dati personali non saranno oggetto di diffusione e, pertanto, mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi i casi in cui, prima della scadenza del periodo di conservazione, siano avviati procedimenti precontenziosi e/o contenziosi, anche disciplinari,

derivanti da una segnalazione. In quest'ultimo caso il periodo di conservazione dei dati seguirà il percorso del relativo procedimento precontenzioso e/o contenzioso.

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali saranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l'identificazione dell'interessato (es. anonimizzazione irreversibile).

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione del trattamento e la portabilità del dato ovvero opporsi al trattamento. Queste richieste potranno essere rivolte a Confindustria, Viale dell'Astronomia, 30 - 00144, Roma; e-mail: privacy@confindustria.it. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

Al riguardo, si informa che, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del D. Lgs n. 196/2003 (c.d. Codice privacy), i predetti diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (es. segnalati e/o altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante. In particolare, l'esercizio di tali diritti potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante. In tali casi, gli interessati potranno rivolgersi, con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy, all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.